

a cura dell'avv. Gennaro Santoro [avv.gennarosantoro@gmail.com](mailto:avv.gennarosantoro@gmail.com)

e dell'ASGI [info@asgi.it](mailto:info@asgi.it)

## **Formulario n.1**

*Straniero trattenuto da oltre 90 giorni che non proviene da strutture penitenziarie*

**ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI \_\_\_\_\_**

**AL QUESTORE DI \_\_\_\_\_**

### **OGGETTO: DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ attualmente trattenuto presso il centro di identificazione e di espulsione (CIE) di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ in forza del Provvedimento reso dal Questore di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **PREMESSO CHE**

- Sono trascorsi i termini massimi di trattenimento presso il centro di identificazione e di espulsione (CIE), essendo il sottoscritto ristretto da \_\_\_ giorni;
- Come è noto, infatti, la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis*”, entrata in vigore il 25 novembre, contiene disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento giuridico italiano all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Per quel che interessa in questa sede, l'art. 3 della sopra citata legge riduce ad un massimo di 90 giorni il periodo di trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione (CIE) degli stranieri destinatari di provvedimento di respingimento o di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera, prevedendo, infatti, che: **“In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello**

**straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni**".

- La Direttiva 2008/115/CE prevede all'art. 15 che il trattenimento nei CIE *“ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio”*. Lo stesso articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE riconosce allo straniero esplicitamente *“il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio.”* Così come statuito dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza *El Dridi* le norme della citata Direttiva devono ritenersi *self executing* e, pertanto, direttamente applicabili sul territorio nazionale;
- A buon diritto, la norma sopra menzionata, accanto al riesame *ad intervalli ragionevoli* e prestabiliti della legittimità del trattenimento, prevede esplicitamente: 1) la possibilità per l'interessato di richiedere il riesame della misura limitativa della libertà personale all'Autorità giudiziaria competente; 2) l'obbligo di riesaminare tale misura, su istanza di parte o d'ufficio, ogni qual volta vi siano fatti nuovi e sopravvenuti che rendano illegittima del trattenimento (nel caso di specie: lo *ius superveniens* che ha ridotto i termini massimi di trattenimento);
- Per altro verso, il Questore, quale organo amministrativo che ha emesso il provvedimento limitativo della libertà personale, è tenuto, in forza della Legge 241/1990, a revocare il provvedimento *de quo*, per sopravvenuta illegittimità dello stesso, in quanto, come già osservato, la nuova normativa introdotta dall'art. 3 della Legge 161/2014 ha ridotto i termini massimi di trattenimento. Tale termine non può, in base alla formulazione della norma di cui si è detto, mai essere superato, senza possibilità di deroga alcuna. Tali norme, infatti, si applicano ai trattenimenti che siano già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge in ossequio al principio del c.d. *tempus regit actum* che regola l'azione amministrativa delle PPAA.

- La giurisprudenza amministrativa, a più riprese, ha, infatti, chiarito che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad esercitare i suoi poteri spontaneamente o nell'adempimento di un preciso dovere, mediante atti di ritiro e di controllo. In particolare gli atti di ritiro fondano la potestà della pubblica amministrazione di impugnare autonomamente i propri provvedimenti qualora questi siano illegittimi o inopportuni *ab origine*, oppure lo siano divenuti *in itinere*. Si definiscono dunque come provvedimenti amministrativi a contenuto negativo che sono emanati in base ad un riesame dell'atto, compiuto nell'esercizio dell'emanazione dell'atto stesso, al fine di eliminare il vizio che lo affligge.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto

### **CHIEDE**

Alle Ill.me Autorità adite, ciascuna per gli atti di propria competenza, di annullare e/o revocare il trattenimento disponendo l'immediata liberazione dello scrivente.

Con espresso avviso che, in caso contrario o in caso di ritardo, adirò le Autorità giudiziarie competenti anche per la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale e non, conseguente alla mancata immediata liberazione dello scrivente.

**FIRMA**